



Patrimonio della danza - Misura di sensibilizzazione

Bando

1 Contenuto

Con questo bando vengono promossi per l'anno 2020 progetti incentrati sulla salvaguardia del patrimonio della danza in Svizzera, per una somma complessiva di 150 000 franchi. Sono ammessi

- repliche di coreografie svizzere (ricostruzioni, nuovi spettacoli, riletture e reinterpretazioni);
- progetti che documentano un tema ripreso dalla storia della danza in Svizzera (periodi, luoghi, protagonisti). I progetti possono essere realizzati in tutti i formati artistici e documentari (*lecture performance*, esposizione, progetto cinematografico o on-line, pubblicazione, ecc.).

2 Criteri di ammissione

Sono ammessi a partecipare danzatrici / danzatori, operatrici / operatori culturali svizzeri o domiciliati in Svizzera. In caso di opere collettive almeno un membro del gruppo deve avere la nazionalità svizzera oppure essere stabilmente domiciliato in Svizzera.

Lo stesso autore, la stessa autrice o lo stesso gruppo può presentare un solo progetto.

3 Svolgimento

3.1 Iscrizione

Le candidate e i candidati devono iscriversi sul sito dell'Ufficio federale della cultura (UFC) www.bak.admin.ch alla rubrica «Bandi di concorso attuali»; **il termine d'iscrizione è il 7 novembre 2019.**

Per iscriversi occorre caricare il modulo compilato e i seguenti documenti:

- scansione di un documento d'identità svizzero (carta d'identità o passaporto) o di un permesso di dimora valido in formato *.JPG o PDF (1 MB al massimo). Nel caso di opere collettive una sola persona è tenuta a fornire i dati di tutte le persone ammesse a partecipare (compresa la scansione di un documento d'identità);
- dati biografici della coreografa / del coreografo o della compagnia o dell'autrice / dell'autore o della persona responsabile del progetto (1000 caratteri al massimo);
- descrizione del progetto inclusi abstract in inglese (ca. 1500 caratteri), riflessioni sulla procedura metodica, illustrazioni, preventivo e piano finanziario in formato PDF (10 pagine/10 MB al massimo).

Dopo avere ricevuto le iscrizioni, l'Ufficio federale della cultura (UFC) verifica il rispetto delle condizioni di cui al punto 2 e conferma la ricezione puntuale delle candidature alle candidate e ai candidati.

3.2 Selezione dei progetti

Una volta scaduto il termine d'iscrizione, la giuria federale della danza seleziona, tra le candidature ammesse, i progetti che l'UFC sostiene con una somma complessiva massima di 150 000 franchi. La giuria può ripartire liberamente l'importo tra singoli progetti e non è tenuta ad attribuire l'intera somma.

Criteri di selezione sono, oltre alla qualità e alla forza innovatrice, la rilevanza per la salvaguardia del patrimonio della danza in Svizzera.

Le candidate e i candidati vengono informati per iscritto delle decisioni prese.

3.3 Realizzazione

Le autrici e gli autori dei progetti selezionati sono tenuti a consegnare un rapporto intermedio e un rapporto finale che documentino il finanziamento, le scadenze, lo svolgimento e la conclusione del progetto.

4 Disposizioni legali

4.1 Con la loro iscrizione le persone partecipanti autorizzano l'UFC a comunicare i risultati del bando alla stampa e a pubblicare gratuitamente i progetti selezionati e le informazioni fornite al momento dell'iscrizione. L'UFC può inoltre salvare nella sua banca dati, comunicare a terzi e pubblicare tutti i dati forniti dalle persone partecipanti al momento dell'iscrizione a scopi amministrativi, documentari e comunicativi.

4.2 Con la loro iscrizione le persone partecipanti autorizzano l'UFC a utilizzare ed elaborare gratuitamente, in qualsiasi forma e nel rispetto dei diritti d'autore, sequenze dei progetti promossi, previo accordo anche fasi intermedie dei progetti, nel quadro delle manifestazioni legate ai Premi svizzeri di danza e di tutte le pubblicazioni, specie per i seguenti scopi:

- pubblicazione e diffusione di una o più sequenze fotografiche o filmiche dei progetti sul sito dell'UFC e dei Premi svizzeri di danza (www.tanzpreise.ch/it) o su pagine Internet della Confederazione o di terzi;
- pubblicazione e rappresentazione delle opere o dei progetti in altre forme, specie riprese audio e video, utilizzo delle riprese per podcast, trasmissioni e ritrasmissioni, in genere e nello specifico nel quadro di misure di promozione e sensibilizzazione dell'UFC a favore della danza;
- adeguamento ed elaborazione in vista degli utilizzi elencati sopra, per esempio mediante l'inserimento di didascalie, il trattamento visivo ai fini dei differenti format, ecc.

Nella misura in cui l'utilizzo da parte dell'UFC dei progetti iscritti, tra cui la loro rappresentazione, pubblicazione o diffusione, violasse diritti della proprietà immateriale di terzi, per esempio di compositori, produttori o interpreti di musica di accompagnamento o di creatori di scenografie e luci, le persone partecipanti si procurano da sé i diritti necessari per l'utilizzo indicato sopra da parte dell'UFC e l'autorizzazione a cedere questi diritti all'UFC.

Nella misura in cui alcuni di questi diritti vengono esercitati da terzi (p. es. società di gestione come la SSA [Società Svizzera degli Autori]), le persone partecipanti concordano con questi ultimi che l'UFC è autorizzato a beneficiare gratuitamente delle rispettive forme di utilizzo. Ne sono esclusi i diritti a compenso previsti dalla legge (p. es. diritto di ritrasmissione), che vengono obbligatoriamente tutelati dalle società di gestione e distribuiti secondo i loro regolamenti. L'eventuale diffusione da parte di emittenti non esonera questi ultimi dal pagare il compenso applicabile.

- 4.3 Con la loro iscrizione le persone partecipanti garantiscono che l'utilizzo delle opere iscritte (p. es. la pubblicazione e diffusione di sequenze) da parte dell'UFC non viola diritti di terzi (in particolare diritti della personalità o d'autore) e s'impegnano a tenere indenne la Confederazione da qualsiasi pretesa di terzi. S'impegnano inoltre a respingere immediatamente qualsiasi richiesta avanzata da terzi per violazione di diritti (in particolare diritti della personalità o d'autore) nonché ad assumersi qualsiasi spesa, comprese quelle di risarcimento dei danni che potrebbero derivarne per la Confederazione.
- 4.4 Con la loro iscrizione le persone partecipanti confermano di essere le reali autrici o i reali autori dei progetti iscritti. L'UFC può squalificare progetti non realizzati in autonomia e/o realizzati sotto la guida di terzi e/o indebitamente ammessi in seguito a indicazioni inesatte o incomplete e revocare o chiedere la restituzione di sussidi già assegnati.
- 4.5 Per il resto si applicano le disposizioni della legge sulla promozione della cultura (LPCu), dell'ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu) e delle disposizioni di esecuzione.

Basi legali:

Legge sulla promozione della cultura (LPCu): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20070244/201701010000/442.1.pdf>

Ordinanza sulla promozione della cultura (OPCu): <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111886/201306110000/442.11.pdf>

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2017–2020 per i Premi svizzeri, i Gran Premi svizzeri e gli acquisti: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20160557/201606010000/442.123.pdf>